

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1141  
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Approvazione Disegno di legge ad oggetto "Norme in materia di Comunità Montane"**.

**PREMESSO:**

- o che con legge regionale 15 aprile 1998, n. 6 "*Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane*" la Regione Campania ha approvato l'ordinamento delle Comunità Montane campane ed ha proceduto alla ridelimitazione territoriale delle stesse;
- o che l'entrata in vigore del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ha reso difficoltosa l'interpretazione di diverse disposizioni della citata legge regionale rendendo non univoci i riferimenti normativi;
- o che la citata legge regionale determina all'art. 1, comma 1, il criterio secondo il quale in Campania il territorio di una Comunità Montana deve esprimersi completamente all'interno di un'unica Provincia;
- o che, sempre il medesimo art. 1, comma 1, prevede che le Comunità Montane possano essere composte da comuni montani, parzialmente montani e comuni interamente non montani a patto che, questi ultimi, siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della Comunità stessa;
- o che la medesima legge stabilisce agli artt. 6 e 7 i criteri di composizione degli organi (Consiglio Generale e Giunta Esecutiva) della Comunità Montana;

**CONSIDERATO:**

- o che è necessario procedere all'aggiornamento della normativa regionale sull'ordinamento delle Comunità Montane, onde consentire sia il superamento dei problemi di interpretazione delle norme regionali, sia la rimozione o la rimodulazione delle norme superate per effetto dell'adozione di nuove normative statali procedendo lungo le seguenti direttrici:
  - a. eliminazione dei riferimenti normativi a testi non più in vigore;
  - b. rimozione o modifica delle norme non più significative per effetto dell'abolizione dei CO.RE.CO.;
  - c. soluzione dei problemi di natura interpretativa che hanno riguardato il testo regionale, specie in virtù del sopraggiungere di una nuova normativa di riferimento statale;
  - d. riallineamento della normativa regionale ai principi costituzionali introdotti a seguito della riforma del titolo V ed ai principi della normativa statale in materia di Enti Locali, oltre all'adeguamento di alcune disposizioni in materia di programmazione finanziaria degli interventi;
- o che è necessario procedere ad incrementare l'efficienza dell'agire amministrativo delle Comunità Montane campane attraverso lo snellimento degli organi ottenuto mediante, da un lato, la riconfigurazione degli ambiti territoriali, e, dall'altro, la modificazione dei criteri di composizione degli organi;
- o che i su citati obiettivi sono conseguibili attraverso:
  - a. l'esclusione dalle Comunità Montane dei comuni classificati non montani secondo i criteri attualmente vigenti riconducendo la composizione esclusivamente ai comuni classificati interamente montani ed a quelli classificati parzialmente montani, facendo salvi quei comuni classificati non montani che geograficamente risultano interclusi in un Comunità o tra due Comunità, o che, per la loro posizione, ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali, risulterebbero danneggiati da una mancata inclusione in una Comunità Montana;
  - b. l'eliminazione del vincolo della provincialità di una Comunità Montana;
  - c. la riduzione da tre a due degli scaglioni previsti dalla normativa regionale per la determinazioni il numero degli assessori;
- o che, nelle more dell'adozione di specifica normativa regionale in materia, è opportuno definire le prerogative delle Comunità Montane in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali fissando legislativamente il principio, già affermato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 23 giugno 2006 con la quale si è approvata la "*Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale*", che all'interno del territorio delle Comunità Montane, ai fini dell'accesso ai contributi regionali, i comuni possano partecipare esclusivamente

attraverso le Comunità stesse;

**ATTESO CHE** le linee guida per la revisione della legge regionale sull'ordinamento delle Comunità Montane sono state approvate nella Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania di cui alla Legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996, nella seduta del 12 marzo 2007;

**VISTO:**

- il Disegno di Legge Regionale ad oggetto "*Norme in materia di Comunità Montane*", elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania, allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
- il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota prot. 1443/UDCP/GAB/UL del 13 aprile 2007;
- la nota l'U.N.C.E.M. Delegazione della Campania acquisita al protocollo dell'Assessorato al Sistema delle Autonomie Locali n. 1307/SP del 18 maggio 2007;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra espresso, dover procedere ad approvare l'allegato Disegno di Legge, unitamente agli allegati da trasmettere al Consiglio Regionale per le successive determinazioni di competenza;

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

*Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato,*

1. approvare il Disegno di Legge ad oggetto "*Norme in materia di Comunità Montane*", elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania, allegato 1 al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. trasmettere il Disegno di Legge in oggetto al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
3. inviare la presente deliberazione al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. per quanto di competenza;
4. inviare, altresì, copia della presente deliberazione all'*Area Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania*, per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*



**Giunta Regionale della Campania**

*Assessorato alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regionale,  
ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, alla Sicurezza  
delle città*

SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI  
DELEGA E SUBDELEGA CO.RE.CO.

*SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI,  
ALLE COMUNITÀ MONTANE, ALLA MONTAGNA ED ALLE ISOLE MINORI;*

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

***“Norme in materia di Comunità Montane”***

Relazione Illustrativa al Disegno di legge .....	pag. 2
Relazione Tecnica al Disegno di legge (art. 25 L.R. n. 7/2002) .....	pag. 7
Disegno di Legge Regionale <i>“Norme in materia di Comunità Montane”</i> .....	pag. 8

*Allegato 1***RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE**

Il presente Disegno di Legge, composto di quattro articoli, viene proposto onde conseguire 3 obiettivi fra loro profondamente differenti.

Il primo obiettivo, così come chiarito nel primo comma dell'articolo proposto, norma di natura essenzialmente programmatica, si sostanzia nell'aggiornamento della normativa regionale sull'ordinamento delle Comunità Montane (legge regionale 15 aprile 1998, n. 6 "*Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane*").

Tale aggiornamento è finalizzato, nelle more dell'approvazione da parte dello Stato del nuovo Codice delle Autonomie Locali e dei relativi decreti delegati, da un lato, al superamento dei problemi interpretativi della normativa regionale (si pensi alle problematiche connesse alla applicabilità della normativa regionale o della successiva normativa statale, spesso difforme), dall'altro, alla rimozione o alla rimodulazione delle norme ormai superate oltre che per effetto dell'adozione di nuove normative statali, anche per la riforma del titolo V della Costituzione.

Il secondo obiettivo prende atto di una situazione, oramai acclarata, di elefantiasi degli organi di governo della Comunità Montane.

Con il presente Disegno di Legge, dunque si cerca di conseguire una maggiore efficienza dell'agire amministrativo delle Comunità Montane campane attraverso un sostanziale snellimento degli organi di governo.

Il terzo obiettivo, infine, intende rilanciare il ruolo delle Comunità Montane quale livello prioritariamente deputato allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali fissando, e perciò ribadendo, legislativamente i principi relativi alle politiche di sostegno attuate dalla Regione Campania in materia già dettate con la disciplina approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 872 del 23 giugno 2006.

---

Relativamente al primo obiettivo il riassetto complessivo della legge regionale n. 6/1998 si è mosso lungo tre direzioni:

- a) In primo luogo vengono eliminati tutti i riferimenti normativi a testi di legge statale non più in vigore (l. n. 142/1990). Conseguentemente i necessari riferimenti alla legge statale sono ricondotti alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi commi 3, 4, 12, 14, 16, 17 e 19 dell'articolo 2 del DDL);
- b) In secondo luogo si fornisce la soluzione ad alcuni problemi di natura interpretativa connessi al rapporto intercorrente tra la normativa regionale (del 1998) e la normativa statale (il D.lgs n. 267 del 2000). In buona parte, l'obiettivo viene già conseguito mediante il rinnovo dei riferimenti alla normativa statale (vedi lettera precedente); in tal modo viene infatti chiarito il rapporto tra le due normative. In altra parte sono inserite disposizioni completamente nuove che prendono atto di problemi interpretativi più volte evidenziati dalle stesse Comunità Montane; si fa riferimento, ad esempio, alle modalità di subentro del commissario straordinario o del presidente della commissione

*Allegato 1*

straordinaria in seno al Consiglio Generale delle Comunità (vedi commi 6 e 7 dell'articolo 2 del DDL);

- c) Infine, da un lato, vengono meglio definite le competenze del Consiglio Generale ed il ruolo e la figura del Presidente e della Giunta Esecutiva, riallineando sostanzialmente la normativa regionale ai principi generali già storicamente affermati in materia di disciplina degli Enti Locali (vedi commi 9, 10 e 11 dell'articolo 2 del DDL), dall'altro si adeguano le disposizioni in materia di programmazione finanziaria degli interventi (vedi commi 13 e 15 dell'articolo 2 del DDL), e vengono rimossi i riferimenti in tema di controlli regionali (vedi commi 2 e 18 dell'articolo 2 del DDL).

Il secondo obiettivo, l'incremento dell'efficacia dell'agire amministrativo delle Comunità Montane attraverso lo snellimento degli organi di governo, viene conseguito in due modi: a) da un lato attraverso la riconfigurazione degli ambiti territoriali, e b), dall'altro, mediante la revisione dei criteri di composizione delle Giunte Esecutive.

- a) La riconfigurazione degli ambiti territoriali avviene, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, con le modalità concertate nella seduta del 12 marzo 2007 della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Campania di cui alla Legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996. Le modalità concertate prevedono due sostanziali modifiche di principio rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa regionale vigente.

In primo luogo, si prevede l'esclusione dalle Comunità Montane Campane dei comuni classificati non montani secondo i criteri attualmente vigenti (vedi comma 2 dell'articolo 1 del DDL) facendo salvi quei comuni classificati non montani che geograficamente risultano interclusi in un comunità Montana o tra due Comunità Montane, o che, per la loro posizione, ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali, risulterebbero danneggiati da una mancata inclusione in una Comunità Montana.

In secondo luogo viene eliminato il vincolo che una Comunità Montana non possa fare parte di due province (vedi comma 3 dell'articolo 1 del DDL).

Relativamente al primo punto, si fa presente che la classificazione dei Comuni interamente e parzialmente montani è stata stilata, su richiesta di inclusione in tale categoria da parte dei Comuni medesimi, ai sensi della legislazione previgente la legge n. 142/1990. L'elenco della montagna cosiddetta legale è stato redatto, ai sensi degli articoli 1 e 14 legge n. 991/1952, dalla Commissione censuaria centrale, costituita presso l'allora Ministero delle Finanze, e dalle singole Regioni. A fronte di detta oggettiva classificazione, l'U.N.C.E.M. detiene l'elenco storico dei Comuni interamente e parzialmente montani già classificati, e in base al decreto legislativo n. 267/2000 ha l'onere di aggiornare annualmente il dato della popolazione montana dei medesimi.

Relativamente alla interprovincialità delle Comunità Montane il decreto legislativo n. 267/2000 non pone alcuna prescrizione in merito rimandando la scelta alle singole regioni se consentire o meno la costituzione Comunità il cui territorio ricade in più province.

*Allegato 1*

Le due modifiche da un lato comportano la riduzione del numero dei comuni partecipanti alle Comunità Montane campane (da 365 a 313) e dall'altro consentono la riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane le quali da 27 passano a 25.

I comuni non montani attualmente partecipanti alle Comunità Montane sono 70. Di questi, il disegno di legge ne esclude 54, ne conserva 16 in quanto o interclusi o geograficamente collocati in modo che l'esclusione da una Comunità Montana ne precluderebbe in modo decisivo le possibilità di accesso ai contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. Nel disegno di legge, oltretutto è previsto l'inserimento di due nuovi comuni non montani precedentemente non inseriti in alcuna Comunità Montana in quanto in condizione di interclusione (Airola completamente intercluso nella Comunità Montana del Taburno, e Meta completamente intercluso nella Comunità Montana Penisola Sorrentina). La riduzione netta di comuni, pertanto, è di 52 unità.

Per quanto attiene la riduzione del numero delle Comunità Montane, ciò avviene mediante:

1. la soppressione della Comunità Montana del Montedonico Tribucco, i cui sei comuni non montani sono esclusi ed i cui unici due comuni montani e/o parzialmente montani (Roccarainola e Visciano) sono assorbiti, nel rispetto della conformazione orogeografica del territorio entrambi dalla Comunità Montana Vallo di Lauro e Baianese la quale assume la denominazione Comunità Montana Vallo di Lauro – Baianese - Tribucco;
2. Soppressione della Comunità Montana Zona dell'Irno e della Comunità Montana Serinese Solofrana e contestuale creazione della nuova Comunità Montana Irno - Solofrana. In particolare relativamente i comuni della Comunità zona dell'Irno transitano tutti nella nuova Comunità, mentre, degli 8 comuni parzialmente montani della Serinese Solofrana, 2 (Forino e Monteforte Irpino) sono acquisiti dalla Comunità Montana Vallo di Lauro – Baianese - Tribucco, 3 (Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole e Serino) sono acquisiti dalla Comunità Montana Terminio Cervialto, ed i restanti 3 (Montoro Inferiore, Montoro Superiore e Solofra) sono acquisiti dalla nuova Comunità Montana Irno - Solofrana.

Le modifiche proposte, ed in particolare modo l'eliminazione del vincolo della provincialità, rappresentano, oltretutto, l'occasione per la rimozione di evidenti discrasie presenti nella vecchia configurazione. Si fa riferimento alla presenza di un comune (Pannarano - BN) completamente intercluso in una Comunità Montana della provincia di Avellino (Zona del Partenio), ma facente parte di una Comunità Montana della provincia di Benevento (Zona del Taburno) senza alcun elemento di contiguità.

Il risultato finale della ridelimitazione territoriale è rappresentato dalla nuova struttura delle Comunità Montane contenuta nel comma 4 dell'articolo proposto.

- b)** In secondo luogo l'obiettivo dello snellimento degli organi di governo viene conseguito mediante la modificazione dei criteri di composizione degli stessi.

In particolare, con le norme proposte si modificano il comma 2 dell'art. 6 ed il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 6/1998, disposizioni che determinano, rispettivamente, il numero dei Consiglieri che ciascun comune partecipante ha il diritto di nominare e il numero

*Allegato 1*

degli assessori componenti le Giunte Esecutive

Nella modifica all'art. 6, è dato maggior peso ai comuni interamente montani; viene vincolato, infatti, il criterio di composizione alla popolazione ed ai territori esclusivamente montani attribuendo la possibilità di nominare cinque consiglieri esclusivamente ai comuni interamente montani la cui popolazione ecceda le 5000 unità (vedi comma 5 dell'articolo 2 del DDL). Per i restanti comuni il numero dei consiglieri che possono nominare è pari a tre.

Nella modifica all'art. 7, sono ridotti a due i possibili scaglioni (invece dei tre precedenti) per la composizione delle Giunte Esecutive, con un tetto massimo di n. 6 assessori nelle Comunità Montane il cui numero dei consiglieri eccede le quaranta unità (vedi comma 9 dell'articolo 2 del DDL).

E' evidente come le modifiche proposte determinano una riduzione complessiva del numero di consiglieri ed assessori complessivamente presenti nelle Comunità Montane. Ulteriore benefico effetto indotto, è la riduzione dell'incidenza finanziaria sui bilanci delle Comunità da parte degli organi di governo.

---

Relativamente al terzo obiettivo, e cioè rilanciare il ruolo delle Comunità Montane quale livello prioritariamente deputato allo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi comunali, viene fissato legislativamente il principio per il quale all'interno del territorio delle Comunità Montane, ai fini dell'accesso alla contribuzione regionale, i comuni possano partecipare esclusivamente attraverso le Comunità stesse (vedi articolo 3 del DDL).

In altre parole viene ribadito, dandogli dignità di norma di legge, quanto già affermato dalla Giunta Regionale con la *“Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale”* approvata con propria deliberazione n. 872 del 23 giugno 2006.

Si segnala, oltretutto, l'inserimento della possibilità da parte delle Comunità Montane di individuare, sempre ai fini della gestione associata di funzioni e servizi comunali, sul proprio territorio fino ad un massimo di due ambiti.

Tali ambiti, una volta individuati dalle Comunità Montane, hanno una durata minima triennale e rappresentano il parametro territoriale di riferimento nella presentazione di progetti di gestione associata ai fini della partecipazione alla selezione per l'accesso alla contribuzione regionale.

Si è ritenuto proporre tale disposizione, d'altra parte sollecitata dalle stesse Comunità Montane, in virtù della considerazione che, in diversi casi, le Comunità sono composte da un elevato numero di comuni che solo con eccessive difficoltà e dispendio di energie si riesce a far collaborare, senza comunque avere garanzie di stabilità nel tempo. In tal modo si fornisce alle Comunità una maggiore adattabilità e capacità di autodeterminazione nell'individuare le dimensioni territoriali ottimali ai fini della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

*Allegato 1*

L'ultimo articolo, l'articolo 4, è un norma di chiusura che detta i tempi (180 giorni) entro i quali le Comunità Montane debbono procedere all'adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni contenute nel Disegno di Legge.

*Allegato 1*

**RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE (ART. 25 DELLA L. R. N. 7/2002)**

Il presente Disegno di Legge non disciplina entrate con disposizioni suscettibili di influire sull'entità del loro gettito, ne disciplina le spese con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/2002.

Pertanto, non avendo alcun riflesso di natura contabile e non comportando alcun incremento di spesa a carico del Bilancio Regionale, il presente Disegno di Legge non necessita della relazione tecnica di quantificazione di cui alla citata legge regionale n. 7/2002.

Anzi, come già segnalato, tale Disegno di Legge induce una complessiva riduzione dei costi della politica sul territorio campano.

## **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

### ***“Norme in materia di Comunità Montane”***

#### **ART. 1**

##### ***Principi in materia di Comunità Montane***

1. Nelle more del riassetto delle competenze amministrative degli enti locali campani e della riforma della legge statale quadro in materia di montagna, al fine di razionalizzare l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali sul territorio campano, la presente legge disciplina l'ordinamento delle Comunità Montane nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle norme della legge 5 giugno 2003 n. 131.
2. Sono esclusi dalle Comunità Montane della Campania i comuni classificati non montani ai sensi delle vigenti norme della legge statale ad esclusione dei comuni completamente interclusi in una Comunità Montana o dei comuni contigui che, nell'ottica dell'esercizio associato di funzioni comunali, verrebbero danneggiati dalla mancata partecipazione ad una Comunità Montana.
3. Le Comunità Montane possono essere costituite anche tra comuni appartenenti a province diverse.

#### **ART. 2**

##### ***Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 6***

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 1, commi 2 e 3, l'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

##### ***“ARTICOLO 1***

*1. Ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono costituite le seguenti Comunità Montane tra comuni montani e parzialmente montani, e da comuni non montani laddove ragioni geografiche ne impongano l'inclusione, appartenenti anche a province diverse, al fine di promuovere, oltre che la valorizzazione delle zone montane, anche l'esercizio associato delle funzioni comunali:*

##### ***1) Comunità Montana Penisola Sorrentina:***

*Agerola; Casola di Napoli; Gragnano; Lettere; Massalubrense; Meta; Piano di Sorrento; Pimonte; Sant'Agnello; Sorrento; Vico Equense.*

##### ***2) Comunità Montana Matese:***

*Ailano; Alife; Capriati al Volturno; Castello del Matese; Ciorlano; Fontegreca; Gallo Matese; Gioia Sannitica; Letino; Piedimonte Matese; Prata Sannita; Pratella; Raviscanina; San Gregorio Matese; San Potito Sannitico; Sant'Angelo d'Alife; Valle Agricola.*

##### ***3) Comunità Montana Monte Santa Croce***

*Conca della Campania; Galluccio; Mignano Montelungo; Presenzano; Rocca d'Evandro; Roccamonfina; San Pietro Infine; Tora e Picilli.*

##### ***4) Comunità Montana Monte Maggiore:***

*Baia e Latina; Castel di Sasso Dragoni; Formicola; Giano Vetusto; Liberi; Pietramelara; Pontelatone; Roccaromana; Rocchetta e Croce.*

*Allegato 1*

- 5) **Comunità Montana Alto Tammaro:**  
*Campolattaro; Castelpagano; Circello; Colle Sannita; Morcone; Reino; Santa Croce del Sannio; Sassinoro.*
- 6) **Comunità Montana Fortore:**  
*Apice; Baselice; Buonalbergo; Castelfranco in Miscano; Castelvetero in Val Fortore; Foiano di Val Fortore; Ginestra degli Schiavoni; Molinara; Montefalcone di Val Foltore; San Bartolomeo in Galdo; San Giorgio La Molara; San Marco dei Cavoti.*
- 7) **Comunità Montana Taburno:**  
*Airola; Arpaia; Bonea; Bucciano; Cautano; Forchia; Frasso Telesino; Moiano; Paolisi; Sant'Agata dei Goti; Solopaca; Tocco Caudio; Vitulano.*
- 8) **Comunità Montana Titerno:**  
*Castelvenere; Cerreto Sannita; Cusano Mutri; Faicchio; Guardia Sanframondi; Pietraraja; Pontelandolfo; San Lorenzello; San Lupo; San Salvatore Telesino.*
- 9) **Comunità Montana Vallo di Lauro – Baianese - Tribucco**  
*Avella; Baiano; Forino; Lauro; Monteforte Irpino; Moschiano; Mugnano del Cardinale; Quadrelle; Quindici; Roccarainola; Sirignano; Sperone; Taurano; Visciano.*
- 10) **Comunità Montana Partenio**  
*Altavilla Irpina; Cervinara; Mercogliano; Montefusco; Ospedaletto d'Alpinolo; Pannarano; Pietrastornina; Rotondi; San Martino Valle Caudina; Santa Paolina; Sant'Angelo a Scala; Summonte; Torrioni; Tufo.*
- 11) **Comunità Montana Irno - Solofrana:**  
*Baronissi; Bracigliano; Calvanico; Fisciano; Mercato San Severino; Montoro Inferiore; Montoro Superiore; Pellezzano; Siano; Solfora;*
- 12) **Comunità Montana Ufita:**  
*Ariano Irpino; Carife; Casalbore; Castel Baronia; Flumeri; Frigento; Greci; Montaguto; Montecalvo Irpino; San Nicola Baronia; San Sossio Baronia; Savignano Irpino; Scampitella; Sturno; Trevico; Vallata; Vallesaccarda; Villanova del Battista; Zungoli.*
- 13) **Comunità Montana Alta Irpinia:**  
*Andretta; Aquilonia; Bisaccia; Cairano; Calitri; Conza della Campania; Guardia dei Lombardi; Lacedonia; Lioni; Monteverde; Morra de Sanctis; Rocca San Felice; Sant'Andrea di Conza; Sant'Angelo dei Lombardi; Teora; Torella dei Lombardi.*
- 14) **Comunità Montana Termino Cervialto:**  
*Bagnoli Irpino; Calabritto; Caposele; Cassano Irpino; Castelfranci; Castelvetero sul Calore; Chiusano di San Domenico; Montella; Montemarano; Nusco; Salza Irpina; San Mango sul Calore; Santa Lucia di Serino; Santo Stefano del Sole; Senerchia; Serino; Sorbo Serpico; Volturara Irpina.*
- 15) **Comunità Montana Penisola Amalfitana:**  
*Amalfi, Atrani, Cetrara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.*
- 16) **Comunità Montana Vallo di Diano:**  
*Atena Lucana; Buonabitacolo; Casalbuono; Monte San Giacomo; Montesano sulla Marcellana; Padula; Pertosa; Polla; Sala Consilina; San Pietro al Tanagro; San*

*Allegato 1*

*Rufo; Sant'Arzenio; Sanza; Sassano; Teggiano.*

**17) Comunità Montana Alto e Medio Sele:**

*Campagna; Castelnuovo di Conza; Colliano; Contursi Terme; Laviano; Oliveto Citra; Santomenna; Valva.*

**18) Comunità Montana Tanagro:**

*Auletta; Buccino; Caggiano; Palomonte; Ricigliano; Romagnano al Monte; Salvitelle; San Gregorio Magno.*

**19) Comunità Montana Alburni:**

*Aquara; Bellosguardo; Castelcivita; Controne; Corleto Manforte; Ottati; Petina; Postiglione; Roscigno; Sant'Angelo a Fasanella; Serre; Sicignano degli Alburni.*

**20) Comunità Montana Lambro e Mingardo:**

*Alfano; Ascea; Camerota; Celle di Bulgheria; Centola; Cuccaro Vetere; Futani; Laurito; Montano Antilia; Pisciotta; Roccagloriosa; Rofrano; San Giovanni a Piro; San Mauro la Bruca.*

**21) Comunità Montana Alento Monte Stella:**

*Casalvelino; Castellabate; Cicerale; Laureana Cilento; Lustra; Montecorice; Ogliastro Cilento; Omignano; Perdifumo; Pollica; Prignano Cilento; Rutino; San Mauro Cilento; Serramezzana; Sessa Cilento; Stella Cilento; Torchiara.*

**22) Comunità Montana Monti Picentini:**

*Acerno; Castiglione del Genovesi; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Montecorvino Rovella; Olevano sul Tusciano; San Cipriano Picentino; San Mango Piemonte.*

**23) Comunità Montana Calore Salernitano:**

*Albanella; Altavilla Silentina; Campora; Capaccio; Castel San Lorenzo; Felitto; Giungano; Laurino; Magliano Vetere; Monteforte Cilento; Piaggine; Roccadaspide; Sacco; Stio; Trentinara; Valle dell'Angelo.*

**24) Comunità Montana Bussento:**

*Casaletto Spartano; Caselle in Pittari; Ispani; Morigerati; Santa Marina; Sapri; Torraca; Torre Orsaia; Tortorella; Vibonati.*

**25) Comunità Montana Gelbison e Cervati:**

*Cannalonga; Castelnuovo Cilento; Ceraso; Gioi; Moio della Civitella; Novi Velia; Orria; Perito; Salento; Vallo della Lucania”.*

2. L'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

**“ARTICOLO 2**

*1. L'attività delle Comunità Montane è disciplinata dalla presente legge regionale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle norme della legge 5 giugno 2003 n. 131”.*

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

*“2. Lo Statuto, approvato con le modalità di cui al precedente comma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione”.*

4. La lett. m) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituita dalla seguente:

*“m) la possibilità di attivarsi come gestore di servizi comunali secondo le forme più opportunamente indicate dagli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni”.*

*Allegato 1*

5. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
*“2. I Comuni interamente montani con popolazione superiore a 5000 abitanti sono rappresentati da 5 Consiglieri comunali. I Comuni interamente montani con popolazione fino a 5000 abitanti, i Comuni parzialmente montani ed i Comuni non montani sono rappresentati da 3 Consiglieri comunali.”*
6. I commi 10, 11 e 12 dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:  
*“10. Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento. Entro trenta giorni dalla scadenza i Comuni membri provvedono alla sua integrale rinnovazione.*  
*11. In caso di rinnovo dei consigli comunali, la nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità avviene nella prima seduta del rinnovato Consiglio Comunale.*  
*12. I rappresentanti nominati in occasione dei rinnovi dei Consigli Comunali, in ogni caso restano in carica non oltre la scadenza del Consiglio Generale”*
7. Il comma 14 dell'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
*“14. Nei casi in cui allo scioglimento del Consiglio Comunale consegua la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o nei casi di nomina della Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario o il Presidente della Commissione diviene automaticamente componente del Consiglio Generale della Comunità ed acquisisce la disponibilità dei voti attribuiti al comune”*
8. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
*“3. La Giunta Esecutiva è composta, oltre che dal presidente della Comunità, che la presiede, da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quattro nelle Comunità i cui Consigli Generali sono composti da un numero di Consiglieri fino a 40 unità, e non superiore a sei nelle Comunità i cui Consigli Generali sono composti da un numero di Consiglieri superiore a 40 unità”*
9. Alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è aggiunto il seguente articolo 7bis:  
*“ARTICOLO 7bis*  
*1. Il Consiglio Generale, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 7, delibera i seguenti atti fondamentali:*  
*a) lo Statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale esprime solo i criteri direttivi;*  
*b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi operativi annuali di attuazione;*  
*c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;*  
*d) le convenzioni con altri enti, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, nonché qualsiasi decisione in tema di esercizio associato delle funzioni comunali;*  
*e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;*

*Allegato 1*

- f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Esecutiva, del segretario o di altri funzionari;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito territoriale della Comunità Montana da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica del Consiglio Generale nella sua prima seduta, a pena di decadenza”.
10. L'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
 “ARTICOLO 8  
 1. Il Presidente ha la rappresentanza della Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.  
 2. Il Presidente della Comunità Montana resta in carica fino alla perdita della qualità di consigliere in seno al Consiglio Generale per cessazione dalla carica di consigliere nel comune di provenienza per qualsiasi causa.  
 3. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dallo Statuto”.
11. Alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è aggiunto il seguente articolo 8bis:  
 “ARTICOLO 8bis  
 1. Ai membri del Consiglio Generale, al Presidente ed ai componenti della Giunta Esecutiva spettano i gettoni di presenza o le indennità di funzione nelle misure fissate dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
12. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
 “1. La Comunità Montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adotta il piano pluriennale di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno”.
13. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
 “3. A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie”.
14. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
 “7. La Comunità Montana concorre, per quanto di propria competenza, alla formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 2 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
- 15 L'art. 10 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:  
 “ARTICOLO 10

**Allegato 1**

*1. Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione sono finanziati, oltre che con le risorse del fondo per la montagna di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed alla Legge regionale 4 novembre 1998 n. 17, con le risorse destinate allo sviluppo dei territori montani da normative dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea.*

*2. La Regione determina nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori integrando e coordinando i finanziamenti di cui al comma precedente.*

*3. Alla ripartizione dei fondi previsti dal presente articolo provvede, annualmente con propria deliberazione, la Giunta regionale secondo i parametri previsti dalle rispettive normative”.*

16. L'art. 11 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

**“ARTICOLO 11**

*1. Per l'esecuzione del piano le Comunità Montane promuovono la stipula, con gli enti interessati, di accordi di programma, redatti per quanto compatibile in conformità alle disposizioni di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dovranno prevedere tempi e modi di realizzazione delle opere e degli interventi, definendo altresì le forme di partecipazione finanziaria.*

*2. Le Comunità Montane possono stipulare tra loro, con le Province, con i Comuni partecipanti, con altri Enti, nonché con gli Enti Parco, apposite convenzioni nelle forme previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

17. I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, sono sostituiti da seguenti:

*“1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, in applicazione del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale anche attraverso le Comunità Montane conferendo alle stesse funzioni amministrative di competenza propria e sub-delegando quelle attribuite con Legge statale.*

*2. La Regione, inoltre, favorisce, in base a parametri di efficacia, efficienza ed economicità, e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 118 della Costituzione, il conferimento di funzioni alle Comunità Montane da parte della Provincia e dei Comuni ad essa partecipanti, attraverso idonei meccanismi di incentivazione, garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, ai sensi del comma 12 dell'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

18. L'art. 13 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è abrogato.

19. L'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

**“ARTICOLO 14**

*1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, le Comunità Montane attuano i principi e le norme contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

**ART. 3*****Principi in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali***

1. I contributi finalizzati al sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 27, comma 3, e 28, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono concessi nell'osservanza dei seguenti principi:

*Allegato 1*

- a) le Comunità Montane possono accedere ai contributi purché abbiano assunto l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni mediante esplicito ed apposito conferimento da parte degli stessi;
  - b) le Comunità Montane possono al proprio interno, con deliberazione di Consiglio Generale, individuare massimo due ambiti territoriali; gli ambiti così individuati, hanno durata minima triennale e rappresentano il parametro territoriale di riferimento per la presentazione dei progetti di gestione associata nelle selezioni per l'accesso ai contributi regionali;
  - c) non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità Montana;
  - d) non è corrisposto alcun contributo alle Associazioni di comuni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, le Unioni e le Associazioni entro nove mesi dall'adozione della presente legge procedono a conferire i servizi gestiti alle Amministrazioni competenti.

**ART. 4**

*Adeguamento degli Statuti*

1. Le Comunità Montane procedono all'adeguamento dei propri Statuti alle norme ed ai principi della presente legge entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima.